



Determinazione Presidenziale d'urgenza n° 2/u del 30/01/2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 1, commi 227 -229, legge 29/12/2022 n. 197 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (legge di bilancio 2023): provvedimento di non applicazione.

IL PRESIDENTE

della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Modena

La Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 all'art. 2 stabilisce i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio.

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione, prevedendo lo "Stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e la "Definizione agevolata" dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

L'articolo 1 comma 222 della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, quindi senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Ai commi 227 e seguenti sono previsti i criteri dello stralcio per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e quindi per le Camere di Commercio.

L'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, per gli enti come le Camere di Commercio, lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Si tratta quindi di un annullamento parziale perché rimangono dovute le quote riferite al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

L'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

L'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori come le Camere di Commercio possono esercitare la facoltà di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Sempre entro il 31 gennaio i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'articolo 1, comma 230, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che dal 1 gennaio al 31 marzo 2023 è



sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Definizione agevolata

L'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come le Camere di Commercio), devono comunicare l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio "parziale" dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.

Ha predisposto un modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nel modulo, insieme a una copia del provvedimento stesso.

La Camera di Commercio di Modena ha due codici ente creditore:

- 12280 per i ruoli con data minuta fino al 2005;
- 19000 per i ruoli con data minuta dal 2006, distinto nei codici ufficio CMON10 (ufficio Diritto Annuale) e CMON01 (Ufficio Sanzioni).

Il 18 gennaio 2023 Unioncamere Italiana ha trasmesso una nota (prot. Camera n. 4496 del 18 gennaio 2023) per illustrare gli articoli della legge di bilancio sullo stralcio, in cui commenta "Ferma restando la piena autonomia delle camere di commercio, si rileva che l'eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle camere. Dato il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle camere, si ritiene che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore. E' opportuno inoltre ricordare che, come si dirà più avanti, la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro. Qualora invece si ritenesse di aderire allo stralcio, si ricorda che le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo svalutazione dei crediti. Qualunque sia la scelta che si intende adottare, si ritiene che sia comunque necessario assumere un provvedimento formale ad opera di un organo camerale, posto che il tipo di decisione comporta una valutazione non solo tecnica dell'assetto degli interessi in gioco."

E da ultimo "In base a tutte le considerazioni che precedono, appare più opportuno non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari."

Inoltre Unioncamere ha precisato che a seguito di un incontro avuto con i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato chiarito che l'eventuale scelta degli enti creditori di "non applicazione" deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione. Non è quindi possibile decidere per la non applicazione per talune specie di ruolo, applicando le norme di sgravio per altri ruoli.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre proposto che per ovviare al limite posto dall'unico campo compilabile sul modulo online (sul loro sito internet) per la comunicazione del provvedimento di "non applicazione" di cui al comma 229, le camere di commercio che, diversamente da altri enti, hanno almeno due differenti Codice ente (12280 e 19000) identificativi di carichi e partite di ruolo diverse, possono compilare e trasmettere



contestualmente due o più moduli (per le camere accorpate due moduli per ogni camera ante accorpamento), uno per ciascun Codice ente diverso. Sarà poi cura di Agenzia delle Entrate-Riscossione distinguere i sub-codici identificativi derivanti dal codice 19000, se necessario con il supporto e la collaborazione di Infocamere.

In considerazione di quanto esposto si segnala che:

- l'adozione da parte della Camera di eventuale delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 e seguenti;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e quattro rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto.

Diritto annuale

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell'11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, in base all'art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle camere di commercio.

L'art. 8 del Decreto del Ministero delle attività Produttive n. 54 del 27 gennaio 2005, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003", dispone che "Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'art. 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento", e l'art. 10 altresì dispone che "L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione";

La scrivente ha deciso di non aderire allo stralcio dei ruoli relativi al diritto annuale fino a mille euro, in quanto non comporta un danno per le imprese. Queste hanno infatti la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti e ciò anche per cifre superiori a mille euro.

Sanzioni amministrative

La Camera di commercio emette ordinanze ingiuntive sia con riferimento a somme destinate all'Erario dello Stato (ad esempio sanzioni per violazioni degli obblighi di deposito al Registro Imprese, sanzioni per violazioni in materia di metrologia, etichettatura e sicurezza dei prodotti a seguito di verbali di accertamento emessi sia dagli organi di vigilanza camerale che dagli organi di polizia, guardia di finanza, ecc.), sia con riferimento a somme che sono invece di competenza della stessa Camera di commercio (sanzioni per violazioni degli obblighi di deposito al Rea e all'Albo imprese artigiane). Le ordinanze sono titoli esecutivi e, in quanto tali, in caso di mancato pagamento nei termini sono iscritte a ruolo con successiva emissione delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione.

In base all'art. 1, commi 228 e 229 sopra richiamati, per i debiti di importo residuo fino a mille euro, sono passibili di annullamento automatico le somme dovute a titolo di interessi e maggiorazioni maturati prima dell'iscrizione a ruolo e di interessi di mora maturati dopo l'emissione della cartella, salvo diversa decisione adottata dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. Ciò significa, anche in base agli approfondimenti con Unioncamere, che nessuna decisione compete alla Camera di Commercio di Modena per quelle sanzioni che, seppure da essa comminate, vanno a beneficio dell'Erario, che è il vero ente creditore.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge di bilancio, anche per le sanzioni amministrative è possibile per l'interessato ricorrere alla definizione agevolata limitatamente agli interessi, maggiorazioni, interessi di mora maturati dopo l'emissione della cartella e alle somme maturate a titolo di aggio per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con dichiarazione di adesione da presentarsi all'agente della riscossione entro il 30 aprile



2023.

Si ritiene la non convenienza allo stralcio anche per le sanzioni amministrative; ciò permetterebbe, tra l'altro, di assumere una posizione univoca da parte della scrivente Camera di Commercio.

Tutto ciò premesso, alla luce della normativa vigente

Valutato l'art. 20 dello Statuto camerale in forza del quale al Presidente della Camera di Commercio è consentito di adottare "in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta";

In via d'urgenza e salvo convalida nella prima riunione utile della Giunta,

d e t e r m i n a

-di non applicare ai carichi affidati dalla Camera di Commercio di Modena (codice ente 12280 e 19000 - codice ufficio CMON10 e CMON01) ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

-di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità indicate dall'agente della riscossione sul proprio sito, per i codici ente 12280 e 19000 codice ufficio CMON10 e CMON01 conferendo mandato al Segretario Generale per la compilazione dei modelli all'uopo predisposti all'Agenzia Entrate-Riscossione;

-di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto entro il 31 gennaio 2023;

-di assegnare efficacia immediata al presente provvedimento.

Ing. Giuseppe Molinari
